



COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 41 del 28.11.2024

COPIA

Oggetto: Spostamento del mercato settimanale in piazzale Campioni d'Italia e disposizioni in merito al funzionamento dello stesso.

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventotto del mese di novembre, nella sede comunale, alle ore 19:00, in seduta Straordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

SECCI MARIA PAOLA	P	MELONI VALENTINA	P
ARGIOLAS ANTONIO	P	MURA MICHELA	A
ARGIOLAS FRANCESCO	P	PICCIAU GIUSEPPE	P
ARGIOLAS GIULIA	P	PIERETTI RICCARDO	P
COLLU VALENTINA	P	PILI ALBERTO	P
CORONA ILARIO	A	PISU FABIO	P
CRISPONI ANNETTA	P	PITZIANI SILVIA	P
LEDDA IGNAZIA	P	PORCU FEDERICO	P
LOI ANTONIO	P	SECHI ROSALIA SIMONA GIO'	P
MANCA ANTONIO	P	SERRA FRANCESCO	P
MELONI MAURIZIO	P		

Totale Presenti: 19

Totali Assenti: 2

Il Presidente MANCA ANTONIO, assume la presidenza.

Partecipa CANNAS MARIA ANTONIETTA nella sua qualifica di Segretario Generale.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n.23 del 29/02/1996:
 - furono individuate nella via Verdi in Sestu, ai sensi degli articoli 41, comma secondo lettera b) e 43, commi 4 e 5 della Legge Regionale n.35 del 31/10/1991, nel tratto ricompreso tra le vie Porrino e Giordano, le aree pubbliche destinate all'esercizio del commercio per un giorno alla settimana, il giovedì, dalle ore 8 alle ore 13, per un totale complessivo di 2.275 Mq suddivisi in 65 posteggi delle dimensioni standard di 7x5 metri (35 Mq cadauno) nelle categorie alimentari (n.15 posteggi) e non alimentari (n.43 posteggi), ricomprendenti n.7 stalli riservati ai produttori agricoli;
 - furono confermate n.27 concessioni di posteggi definite precedentemente all'entrata in vigore della Legge Regionale n.35/1991;
 - furono stabiliti i criteri per l'assegnazione dei restanti n.38 posteggi, in accordo con le disposizioni in materia allora vigenti;
- con delibera della Giunta Comunale n.379 del 05/12/2003 venivano apportate alcune modificazioni alla composizione del mercato settimanale della via Verdi, prevedendosi in particolare:
 - di confermare ubicazione, numero, dimensioni e superficie complessiva dei posteggi da destinare al mercato settimanale;
 - di incrementare i posteggi di tipo alimentare sino a 17 unità, di cui:
 - n.4 alimentari vari, dolciumi;
 - n.10 frutta e verdura;
 - n.3 prodotti ittici con automezzo attrezzato;
 - di incrementare i posteggi di tipo non alimentare sino a 45 unità, di cui:
 - n.31 abbigliamento, merceria, accessori abbigliamento, tessuti corredi;
 - n.4 calzature, pellame;
 - n.7 articoli casalinghi, articoli regalo, chincaglieria, giocatoli, utensileria, ferramenta, lampadari, tende;
 - n.1 libri, mobili, arredi
 - n.2 fiori, piante ed articoli complementari;
 - di ridurre i posteggi riservati ai produttori agricoli a 3 unità;
- con ordinanza del Sindaco n.35 del 3/11/2010, a seguito di criticità legate alla viabilità dovute all'intenso traffico veicolare e al passaggio delle corriere per il trasporto pubblico, nonché ai disagi patiti dalle famiglie nell'accompagnamento degli studenti presso il plesso scolastico ubicato al termine della via Verdi, si disponeva lo spostamento provvisorio del mercato settimanale del giovedì nella via Piave con decorrenza dal giorno 11/11/2010, con individuazione dei seguenti n.46 posteggi delle dimensioni di 35 Mq cadauno sulla base delle allora esigenze e presenze nel mercato stesso:

- n.16 di tipo alimentare;
- n. 28 di tipo non alimentare;
- n. 2 riservati alla vendita di fiori;

rilevato che nel corso degli anni il mercato settimanale provvisoriamente trasferito nella via Piave ha evidenziato anch'esso una serie di criticità in materia di viabilità, a causa della densità abitativa e della presenza di una scuola materna, in materia ambientale, legate principalmente alla vicinanza dell'alveo del fiume, nonché problematiche legate all'assenza di parcheggi e servizi;

dato atto che, tenuto conto delle suesposte considerazioni, l'Amministrazione ha avviato nei mesi scorsi un percorso per l'individuazione di una nuova localizzazione per il mercato settimanale, con l'obiettivo di intercettare un sito che risulti più funzionale ed allo stesso tempo arrechi meno disagio alla circolazione stradale, contemperando le esigenze degli utenti e degli operatori mercatali nonché dei titolari di esercizi commerciali in sede fissa e di attività produttive, nel quadro più ampio delle politiche legate alla viabilità, alla qualità urbana, alla valorizzazione dell'intero comparto commerciale, ambulante ed in sede fissa, nonché di vivibilità per i cittadini residenti e fruitori del mercato;

considerato che in materia, le principali disposizioni in vigore risultano essere:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.114 recante "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio";
- la Legge Regionale Sardegna n.5 del 18/05/2006 e ss.mm.ii. recante "Disciplina generale delle attività commerciali" ed, in particolare, il Capo II del Titolo II, disciplinante, agli articoli 14-18, il "Commercio su aree pubbliche", rinviante, per molteplici aspetti, all'adozione di specifiche disposizioni attuative da parte della Giunta Regionale;

vista in merito la deliberazione della Giunta regionale n.15/15 del 19/04/2007, adottata ai sensi dell'articolo 15 della citata Legge Regionale n.5/2006, ed in particolare il suo allegato recante i criteri di attuazione del commercio su aree pubbliche, ai quali i comuni devono attenersi nel regolamentare il commercio su aree pubbliche, dei quali rilevano, in questa sede, tra l'altro:

- la definizione di "mercato", da intendersi l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione dei pubblici servizi;
- la definizione di "posteggio libero", codificato come il posteggio all'interno di un mercato che sia esclusivamente riservato alle produzioni regionali di artigianato tipico e tradizionale o dell'agro-alimentare, o che per loro natura abbiano carattere stagionale, o che per tipologia siano assenti negli altri posteggi del mercato, esclusivamente a disposizione degli operatori in forma itinerante;
- le modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche (rif. articolo 2), i criteri generali per l'assegnazione dei posteggi (rif. articolo 6) ed in criteri particolari per l'assegnazione dei posteggi liberi (rif. articolo 7)
- la necessità che agli imprenditori agricoli debba essere assegnato un congruo numero di posteggi comunque non inferiore al 30%;

- la prescrizione che le aree pubbliche destinate al commercio ambulante non debbano essere individuate all'interno del limite dei 100 metri di tutela dei beni paesaggistici;
- la necessaria previsione, nei mercati non specializzati, di due zone distinte riservate rispettivamente ai venditori di generi alimentari ed ai venditori di generi non alimentari; la zona adibita alla vendita di generi alimentari deve essere dotata di strutture igienicamente idonee;
- l'indicazione della competenza in campo al consiglio comunale sia in materia di istituzione che di modificazione, compreso lo spostamento, del mercato;
- la necessità che l'istituzione o la modificazione di un mercato debbano avvenire previa consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, maggiormente rappresentate a livello regionale;
- la necessità che nella deliberazione di istituzione o modificazione di un mercato, da trasmettersi all'Assessorato regionale competente in materia di commercio, debbano essere indicati:
 - l'ubicazione del mercato e la sua periodicità;
 - l'organico dei posteggi;
 - il numero dei posteggi riservati ai agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti;
 - le attrezzature pubbliche, i servizi comunali;
 - le disposizioni di cui all'articolo 11 delle medesime direttive;
- le prescrizioni in materia di dimensioni, attrezzature e parcheggi esplicitate nell'articolo 14;

considerato che, anche nel solco dell'intendimento di addivenire all'individuazione di un'area più consona allo svolgimento del mercato settimanale e nel rispetto delle suesposte prescrizioni, è stato realizzato un ampio piazzale polifunzionale ubicato tra la via Dante e Corso Italia, denominato Piazzale Campioni d'Italia, privo di barriere architettoniche e caratterizzato da numerosi parcheggi, servizi igienici, nonché punti presa per corrente ed acqua, dove è peraltro possibile gestire in maniera ottimale la raccolta differenziata grazie all'ampiezza delle vie di accesso e degli spazi di manovra;

dato atto che la suddetta area, in relazione al suo possibile utilizzo come mercato, è stata oggetto di preventiva valutazione sia in termini di compatibilità con le disposizioni contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, sia in termini di verifica dell'eventuale sussistenza di divieti o cause ostative anche avuto riguardo alla necessaria salvaguardia di siti aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, alla compatibilità dell'insediamento con le caratteristiche della viabilità, al rispetto delle disposizioni di carattere igienico-sanitario;

richiamati a riguardo:

- il parere protocollo n.7963 del 25/01/2024 del Responsabile dell'Ufficio Urbanistica, edilizia privata, patrimonio, dal quale si rileva <<l'insussistenza di incompatibilità dell'insediamento del mercato nel sito previsto con le disposizioni contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica comunale, ivi incluse le misure di salvaguardia e le ulteriori normative di settore>>;

- il parere protocollo n.44024 del 17/09/2024 del Responsabile della Polizia locale, dal quale si rileva nulla ostare allo spostamento del mercato settimanale in Piazza Campioni d'Italia;

atteso che, a fronte di presenze medie registrate al mercato di 23 operatori negli ultimi mesi, di cui N.14 titolari di concessione, è stato ritenuto sufficiente dedicare, in sede progettuale, il 60% circa dell'intero piazzale ai posteggi per la vendita, con tracciamento di n.31 stalli oltre ad una postazione per la somministrazione di alimenti e bevande – street food, riservando la parte restante a parcheggio per gli avventori;

rilevato che:

- con nota registrata al protocollo n.6819 del 17/01/2024, in ottemperanza all'articolo 11, comma 2 della citata deliberazione della Giunta regionale n.15/15 del 19/04/2007, l'Amministrazione, convocava per il giorno 25/01/2024 le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale delle imprese del commercio, dei consumatori e dei lavoratori del settore (Confcommercio Sud Sardegna, Confesercenti Regionale della Sardegna, ANA- Associazione Nazionale ambulanti UGL, Adiconsum Sardegna, Unione Nazionale Consumatori - Comitato Regionale Sardegna e di Cagliari, Unione Italiana lavoratori Turismo Commercio Servizi, Cisl Sardegna FILCAMS Regionale Sardegna, Associazione Federazione Italiana Venditori Ambulanti - FIVA), per sottoporre al loro esame, in presenza dei tecnici dell'Ente, la proposta di spostamento dell'area mercatale di cui trattasi, illustrandone caratteristiche e possibile articolazione presso Piazzale Campioni d'Italia, il cui resoconto è conservato agli atti;
- in esito al predetto incontro gli operatori economici del mercato facevano pervenire le loro osservazioni in merito attraverso il rappresentante provinciale dell'Associazione nazionale ambulanti, acquisite al protocollo generale n.12810 del 28/02/2024;
- in data 26/09/2024, previa formale convocazione dei medesimi soggetti di cui sopra avvenuta con nota protocollo n.44283 del 19/09/24, si teneva presso l'aula consiliare un secondo incontro pubblico durante il quale la Sindaca, coadiuvata dal vice Sindaco, dall'Assessora con delega al Commercio e dai tecnici del Comune, ha esposto i risultati dei lavori preparatori allo spostamento del mercato, aventi tenuto conto anche di quanto emerso in sede di confronto con gli attori coinvolti;

verificato che, tenuto conto anche delle risultanze dei suddetti incontri, la proposta di spostamento del mercato contempla, come da elaborato grafico allegato alla presente, la realizzazione di un'area destinata al mercato in piazzale Campioni d'Italia in cui:

- risultano destinati complessivi 1.115 Mq ai posteggi per la vendita, di cui 335 Mq specificatamente riservati ai produttori agricoli;
- la parte perimetrale, infrastrutturata in prospettiva con utenze idriche ed elettriche, risulta destinata al settore alimentare, mentre la parte centrale al settore non alimentare;
- sono stati previsti complessivi 31 posteggi per la vendita di cui:
 - n.17 posteggi di tipo alimentare, dei quali:
 - n.12 generici (alimentari vari, dolciumi, frutta e verdura);
 - n.3 per prodotti ittici;

- n.2 liberi (riservati alle produzioni regionali dell'agro-alimentare o che per loro natura abbiano carattere stagionale);

in merito alle dimensioni vengono previsti:

- n.13 stalli 7x5 m;
- n.2 stalli 8x5 m;
- n.2 stalli 9x5 m;
- n.14 posteggi di tipo non alimentare, dei quali:
 - n.12 generici;
 - n.1 per fiori e piante;
 - n.1 liberi (riservati alle produzioni regionali di artigianato tipico e tradizionale);

in merito alle dimensioni vengono previsti:

- 14 stalli 7x5 m;
- è stata prevista un'area per la somministrazione di alimenti e bevande – street food, per complessivi 60 Mq;
- la distanza tra i posteggi è conforme alle disposizioni in materia vigenti non essendo mai inferiore ad n.1 metro;
- è previsto l'allestimento temporaneo, nella giornata di espletamento del mercato, di n.2 isole ecologiche da utilizzarsi ad opera degli operatori per la raccolta differenziata;
- sono previsti il presidio e la pulizia dei servizi igienici a servizio degli operatori economici e degli avventori del mercato;

preso atto del Piano di sicurezza predisposto dal competente Ufficio Tecnico in relazione alla presenza delle postazioni da dedicare alla somministrazione di alimenti e bevande, potenzialmente caratterizzate dall'installazione di impianti a GPL, agli atti;

considerato che l'investimento sostenuto dall'Ente e i livelli di servizi offerti, richiedono il puntuale contributo da parte degli operatori economici nei termini previsti dalle vigenti disposizioni in materia ed in particolare dal pertinente Regolamento dell'Ente, affinché le spese relative al mercato non gravino sulla generalità del bilancio; si reputa pertanto opportuno prevedere in sede regolamentare che l'accesso ai posteggi per la vendita possa essere inibito agli operatori economici non in regola con il relativo canone concessorio o comunque con il pagamento della relativa tassa per l'occupazione del suolo pubblico (oggi canone unico patrimoniale);

verificato che, dal punto di vista concessorio, la situazione dei posteggi del mercato risulta essere la seguente:

- le concessioni sono state oggetto di diverse proroghe nel tempo, in accordo con le disposizioni assunte di volta in volta dal legislatore, da ultimo con determinazione dell'Ufficio attività produttive, commercio e agricoltura n.1814 del 20/12/2023, che ne ha prorogato la validità sino al prossimo 31/12/2024;
- l'articolo 11, della legge 30 dicembre 2023, n.214 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022), ha disposto che a decorrere dalla data di entrata in vigore della

medesima legge, le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono rilasciate, per una durata di dieci anni, sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, secondo linee guida adottate dal Ministero delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da sancire entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

- il comma 6 del predetto articolo 11 ha previsto che al fine di evitare soluzioni di continuità nel servizio, nelle more della preparazione e dello svolgimento delle gare, le concessioni conservano la loro validità sino al 31 dicembre 2025 anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggiore durata prevista;

atteso che allo stato attuale non essendo state ancora emanate le linee guida previste dal citato articolo 11, della legge 30 dicembre 2023, n.214 non sono previsti specifici criteri di legge a livello nazionale da utilizzarsi per l'assegnazione decennale, tramite opportune gare, dei posteggi disponibili; nelle more dell'individuazione di detti criteri si ritiene opportuno procedere ad un'assegnazione giornaliera dei posteggi non ancora concessionati sulla base di quanto specificatamente indicato in merito nell'allegato Regolamento; una volta codificati i criteri si procederà ad espletare apposita procedura ad evidenza pubblica per la concessione di tutti i posteggi assegnabili;

ritenuto pertanto, tenuto conto di quanto precede e nel solco delle considerazioni espresse, di dover disporre lo spostamento del mercato settimanale del giovedì nell'area all'uopo individuata in piazzale Campioni d'Italia, con contestuale approvazione del Regolamento che disciplini la fase di trasferimento e il successivo funzionamento dello stesso;

acquisito il parere di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 riportato in calce alla presente;

Illustra il punto all'ordine del giorno l'assessora Petronio Laura;

Intervengono per richiesta di chiarimenti nell'ordine: la Consigliera Meloni Valentina, la consigliera Collu Valentina.

Rispondono ai chiarimenti il Dott. Farris Filippo e l'assessore Bullita Massimiliano.

Il Presidente apre la discussione e intervengono nell'ordine: il consigliere Meloni Maurizio, il consigliere Pisu Fabio, il consigliere Pili Alberto e la consigliera Crisponi Annetta;

Gli interventi completi vengono riportati nel verbale integrale di seduta;

Non essendoci interventi in dichiarazione di voto, il presidente del Consiglio, Antonio Manca, pone quindi ai voti la proposta di cui all'oggetto; con votazione unanime espressa in forma palese con modalità elettronica;

DELIBERA

1. di approvare, sulla base delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il trasferimento del mercato settimanale localizzato in via Verdi e provvisoriamente spostato nella via Piave, nella nuova sede di piazzale Campioni d'Italia in Sestu;
2. di definire e approvare la nuova configurazione del mercato settimanale, come da specifiche seguenti e da planimetria allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale:

- denominazione: mercato Piazzale campioni d'Italia;
- giornata di svolgimento: giovedì;
- area complessiva insediamento, compresa la viabilità interna e altri usi: 3.577 Mq
- superficie complessiva posteggi destinati alla vendita: 1.115 Mq
 - di cui 335 Mq prioritariamente riservati vendita prodotti imprenditori agricoli;
- n. totale posteggi per vendita n.31 suddivisi in:
 - n.17 posteggi di tipo alimentare, dei quali:
 - n.12 generici (alimentari vari, dolciumi, frutta e verdura);
 - n.3 per prodotti ittici;
 - n.2 liberi (riservati alle produzioni regionali dell'agro-alimentare o che per loro natura abbiano carattere stagionale);

n.9 dei predetti stalli alimentari sono riservati alla vendita da parte degli imprenditori agricoli ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;
 - n.14 posteggi di tipo non alimentare, dei quali:
 - n.12 generici (sono ammesse tutte le tipologie merceologiche del settore non alimentare);
 - n.1 per fiori e piante;
 - n.1 libero (riservato alle produzioni regionali di artigianato tipico e tradizionale);
- attrezzature pubbliche e i servizi comunali a disposizione del mercato:
 - servizi igienici;
 - servizio raccolta differenziata dedicato con allestimento di due isole ecologiche;
 - allacci idrici ed elettrici (il cui eventuale utilizzo dovrà essere oggetto di separata ed apposita disciplina ad opera della Giunta comunale);
 - servizio d'ordine della Polizia locale all'apertura del mercato;

3. di approvare le specifiche relative ai posteggi costituiti nell'area mercatale di piazzale Campioni d'Italia allegate alla presente sotto la lettera "A" per costituirne parte integrante e sostanziale;

4. di approvare il Regolamento disciplinante il trasferimento del mercato in piazzale Campioni d'Italia nonché le caratteristiche e le disposizioni per il suo funzionamento, allegato alla presente sotto la lettera "B" per costituirne parte integrante e sostanziale;

5. di dare atto che l'ubicazione dei posteggi rappresentata nell'allegata planimetria potrà essere oggetto di modifica da parte dell'Ufficio competente in materia di Commercio, nel rispetto delle divisioni settoriali alimentare e non alimentare, con specifico riferimento alla collocazione degli stalli riservati a specifiche categorie merceologiche, avuto riguardo anche all'esito del procedimento di spostamento degli attuali concessionari ai sensi dell'articolo 4 dell'approvato Regolamento;

6. di dare mandato ai competenti Uffici in merito:

- a) al tracciamento di opportuna segnaletica orizzontale e verticale per la delimitazione dell'area mercatale e dei posteggi;
 - b) alla gestione della chiusura dei varchi e alla delimitazione dell'area mercatale durante lo svolgimento del mercato;
 - c) alla predisposizione e gestione delle isole ecologiche a servizio del mercato;
 - d) all'adeguamento del piano di pulizia e spazzamento della nuova area mercatale al termine dello svolgimento del mercato;
 - e) all'adeguata pulizia e, compatibilmente con le risorse disponibili, al presidio dei servizi igienici a servizio del mercato;
7. di dare atto che il mercato, nella sua nuova collocazione, avrà inizio il giorno giovedì 09 gennaio 2025, compatibilmente con la definizione degli adempimenti tecnico-amministrativi necessari all'avvio dello stesso;
8. di inviare copia della presente deliberazione all'Assessorato Regionale competente in materia di commercio, alle associazioni di categoria e agli esercenti interessati, disponendone contestualmente adeguata pubblicizzazione sul sito web istituzionale.

Successivamente

Con votazione unanime (19) espressa in forma palese per appello nominale,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n.267/2000.



COMUNE DI SESTU

Oggetto proposta di delibera:

Spostamento del mercato settimanale in piazzale Campioni d'Italia e disposizioni in merito al funzionamento dello stesso.

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Sestu, 22.10.2024

IL RESPONSABILE

F.to Filippo FARRIS



COMUNE DI SESTU

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 41 del 28/11/2024

OGGETTO:

Spostamento del mercato settimanale in piazzale Campioni d'Italia e disposizioni in merito al funzionamento dello stesso.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL PRESIDENTE
F.to MANCA ANTONIO


FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to CANNAS MARIA ANTONIETTA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

La presente copia cartacea è conforme all'originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 e successive modificazioni.

Sestu, 03/12/2024

CONFIGURAZIONE INIZIALE SPOSTAMENTO MERCATO



POSTEGGI MERCATO

n.17 alimentari
n.14 non alimentari

Larghezza:

n.27 da 7 metri
n.2 da 9 metri
n.2 da 8 metri

Larghezza Corsie:
Vedi quote

Distanza standard
tra posteggi:
2 metri (minima 1m)

Legenda:

- Alimentare generico
- Alimentare con riserva prioritaria imprenditori agricoli
- Alimentare/Prodotti ittici
- Non alimentare generico
- Non alimentare/Artigianato regionale tipico e tradizionale
- Somministrazione alimenti e bevande - Street food
- Non alimentare/Fiori e piante

COMUNE DI SESTU

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

MERCATO SETTIMANALE PIAZZALE CAMPIONI D'ITALIA SPECIFICHE POSTEGGI

SETTORE ALIMENTARE	Caratteristiche posteggi							Tot.Mq
	n.	Dimensioni	Mq posteggio	Tipologia assegnazione			di cui N. posteggi riservati alla vendita da parte degli imprenditori agricoli	
				Concessione decennale ¹		Giornaliera		
				Già concessionati ¹	Non ancora concessionati ²	Posteggi liberi ³		
13	7*5m	35	8	3	2	6	455	
2	9*5m	45		2		1	90	
2	8*5m	40		2		2	80	
Totale	17			8	7	2	9	625

SETTORE NON ALIMENTARE	Caratteristiche posteggi							Tot.Mq
	n.	Dimensioni	Mq posteggio	Tipologia assegnazione			di cui N. posteggi riservati produzioni regionali di artigianato tipico e tradizionale	
				Concessione decennale ¹		Giornaliera		
				Già concessionati ¹	Non ancora concessionati ²	Posteggi liberi ³		
14	7*5m	35	6	7	1	1	490	
Totale	14			6	7	1		490

Riepilogo mercato				Tipologia assegnazione			Tot.Mq
Settore	N. Posteggi per settore	N. posteggi categoria merceologica	Categoria merceologica	Concessione decennale ¹		Giornaliera	
				Già concessionati ¹	Non ancora concessionati ²	Posteggi liberi ³	
ALIMENTARE	17	12	generici ⁴	6	6		625
		3	ittici	2	1		
		2	riservati ³			2	
	Tot.	17		8	7	2	
NON ALIMENTARE	14	12	generici ⁴	6	6		490
		1	fiori e piante		1		
		1	riservati ³			1	
	Tot.	14		6	7	1	
Totale generali	31	31		14	14	3	1115

Riserva prevista per imprenditori agricoli (30%)	Specifiche riserva	
	Posteggi	Mq
Riserva dovuta	9	334,5
Riserva effettiva	9	335

¹ Si tratta delle concessioni ancora in essere in esito alle proroghe di legge facenti riferimento alla definizione del mercato di cui alla delibera del Consiglio comunale n.23 del 29/02/1995 e ss.mm.ii, rientranti nella casistica di cui all'articolo 6, comma 1, dell'allegato alla D.G.R. del 19/04/2007

² posteggi definiti nella nuova area mercatale che potranno essere dati in concessione sulla base delle disposizioni vigenti, previa definizione dei correlati criteri di assegnazione; nelle more della definizione delle concessioni, detti posteggi sono assegnati giornalmente ai sensi delle vigenti disposizioni in materia

³ nel rispetto del settore di riferimento (alimentare/non alimentare) posteggi riservati alle produzioni regionali di artigianato tipico e tradizionale o dell'agro-alimentare, o che per loro natura abbiano carattere stagionale, o che per tipologia siano assenti negli altri posteggi del mercato, esclusivamente a disposizione degli operatori in forma itinerante, da assegnarsi giornalmente a norma dell'articolo 7 dell'allegato alla D.G.R. del 19/04/2007

⁴ per il settore alimentare: dolciumi, frutta e verdura, alimentari vari ad eccezione dei prodotti ittici; per il settore non alimentare: abbigliamento, merceria, accessori abbigliamento, tessuti corredi, calzature, pellame, articoli casalinghi, articoli regalo, chincaglieria, giocattoli, utensileria, ferramenta, lampadari, tende, libri, mobili, arredi



COMUNE DI SESTU

(CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI)

VIA SCIPIONE N.1

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL TRASFERIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE IN PIAZZALE CAMPIONI D'ITALIA ED IL SUO FUNZIONAMENTO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 28.11.2024 (allegato B)

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL TRASFERIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE IN PIAZZALE CAMPIONI D'ITALIA ED IL SUO FUNZIONAMENTO

INDICE

- Articolo 1 - Oggetto
- Articolo 2 - Trasferimento e avvio del mercato nella nuova sede
- Articolo 3 - Caratteristiche del mercato e dei posteggi
- Articolo 4 - Assegnazione dei posteggi ai già titolari di concessione
- Articolo 5 - Accesso all'area mercatale e orari di vendita
- Articolo 6 - Presa di possesso e utilizzo dei posteggi
- Articolo 7 - Assegnazione temporanea dei posteggi liberi e disponibili: attività di spunta
- Articolo 8 - Criteri e graduatorie per le assegnazioni temporanee dei posteggi disponibili
- Articolo 9 - Canone unico per l'occupazione di suolo pubblico
- Articolo 10 - Servizi a supporto del mercato
- Articolo 11 - Disposizioni igienico-sanitarie e ambientali
- Articolo 12 - Disposizioni in materia sicurezza
- Articolo 13 - Pubblicità dei prezzi delle merci in vendita
- Articolo 14 - Norme comportamentali
- Articolo 15 - Posteggi contigui e scambi tra gli operatori
- Articolo 16 - Presenze nei posteggi
- Articolo 17 - Assenze, giustificazioni e revoca della concessione
- Articolo 18 - Stallo dedicato alla somministrazione di alimenti e bevande – street food
- Articolo 19 - Sorveglianza
- Articolo 20 - Sanzioni in caso di violazione delle disposizioni
- Articolo 21 - Clausola di rinvio ed entrata in vigore

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL TRASFERIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE IN PIAZZALE CAMPIONI D'ITALIA ED IL SUO FUNZIONAMENTO

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il trasferimento del mercato settimanale non specializzato del giovedì di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n.23 del 29/02/1996, da ultimo ubicato nella via Piave sulla base dell'ordinanza sindacale n.35 del 3/11/2010.

Articolo 2

Trasferimento e avvio del mercato nella nuova sede

1. Il mercato settimanale è trasferito presso piazzale Campioni d'Italia in Sestu, all'angolo tra la via Dante e Corso Italia, con decorrenza dal 9 Gennaio 2025, o dalla prima e successiva decorrenza utile in relazione alla definizione dei correlati procedimenti amministrativi.
2. E' confermato nel giovedì il giorno settimanale di svolgimento del mercato.
3. I titoli concessori relativi ai posteggi rilasciati con riferimento alle precedenti ubicazioni, qualora in corso di validità, sono confermati sino alla relativa scadenza e traslati nella nuova sede del mercato, secondo quanto previsto al successivo articolo 4.

Articolo 3

Caratteristiche del mercato e dei posteggi

1. Il mercato si svolge su una superficie complessiva di 3.577 Mq ricomprendente viabilità interna e altri usi, di cui 1.115 Mq specificatamente destinati alla vendita e 60 alla somministrazione di alimentari e bevande – street food da assegnarsi con le modalità di legge, come da planimetria allegata.
2. L' area su cui si svolge l'attività del mercato è interdetta al traffico veicolare nel rispetto di quanto disposto dal Codice della strada; le modalità di accesso degli operatori all'area di mercato e le operazioni di carico e scarico sono disciplinate da apposito provvedimento da adottarsi a cura del Comando della Polizia locale.
3. La superficie di vendita è articolata in 31 posteggi complessivi individuati con una numerazione progressiva a partire dal n.1, suddivisi per tipologie merceologiche (alimentari e non alimentari), come di seguito riepilogati:
 - n.17 alimentari, per complessivi 625 Mq, suddivisi:
 - dal punto di vista dimensionale in:
 - n.13 stalli 7x5 m;
 - n.2 stalli 8x5 m;
 - n.2 stalli 9x5;
 - dal punto di vista delle categorie merceologiche:
 - n.12 generici, ovvero dedicabili alla vendita di alimentari vari, dolci, frutta e verdura;

- n.3 per prodotti ittici;
 - n.2 per produzioni regionali dell'agro-alimentare o che per loro natura abbiano carattere stagionale;
 - n.14 non alimentari, per complessivi 490 Mq, suddivisi:
dal punto di vista dimensionale in:
 - 14 stalli 7x5 m;
 dal punto di vista della categoria merceologica:
 - n.12 generici, ovvero dedicabili alla vendita di abbigliamento, merceria, accessori abbigliamento, tessuti corredi, calzature, pellame, articoli casalinghi, articoli regalo, chincaglieria, giocatoli, utensileria, ferramenta, lampadari, tende, libri, mobili, arredi;
 - n.1 per fiori e piante;
 - n.1 per produzioni regionali di artigianato tipico e tradizionale
4. A norma dei criteri di cui alla delibera della Giunta Regionale della Sardegna n.15/15 del 19/04/2007 è prevista la riserva dei posteggi in favore degli imprenditori agricoli in misura pari al 30% dei posteggi di cui al precedente comma 3, ovvero in misura pari a n.9 unità, ricadenti nell'area mercatale della tipologia alimentare, corrispondenti a complessivi 335 Mq; la riserva predetta è automaticamente modificata in aumento o in riduzione in coerenza con eventuali e successive disposizioni di legge che potrebbero essere assunte in materia; nel caso in cui le successive disposizioni prevedano l'applicazione della riserva entro un valore minimo e massimo percentuale la riserva è rideterminata con applicazione del valore minimo previsto.
5. Al fine di garantire un'adeguata esposizione delle merci in base alla tipologia, nel rispetto del distanziamento minimo tra i posteggi previsto dalle vigenti disposizioni in materia, previa istanza e relativo aggiornamento del titolo concessorio:
- a) è consentito l'incremento in profondità, nella parte posteriore di ciascuno stallo, della superficie dello stesso sino ad un massimo di un metro, per tutta la lunghezza del posteggio stesso, con conseguente aggiornamento del relativo canone di occupazione, senza pregiudizio di terzi e con salvaguardia dei posteggi circostanti;
 - b) è consentito l'incremento laterale della superficie del posteggio sino ad un massimo di un metro e su un singolo lato, con conseguente aggiornamento del relativo canone di occupazione, senza pregiudizio di terzi e con salvaguardia dei posteggi circostanti.
6. Qualora un posteggio riservato ad una particolare categoria merceologica non possa essere utilizzato per indisponibilità di operatori economici operanti in quello specifico ambito, lo stesso può essere assegnato secondo le modalità di legge ovvero nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento ed utilizzato anche per le altre categorie merceologiche nell'ambito del settore di riferimento (alimentare e non alimentare); i posteggi 15, 16 e 17 di cui all'allegata planimetria nelle casistiche di cui al presente comma possono essere assegnati anche nell'ambito della categoria merceologica "non alimentare" e segnatamente il posteggio n.15 con priorità alla vendita di fiori.

Articolo 4

Assegnazione dei posteggi ai già titolari di concessione

1. In esito allo spostamento del mercato in precedenza e da ultimo ubicato nella via Piave, ai titolari delle relative concessioni di posteggi in vigore al momento del trasferimento, sulla base degli atti amministrativi assunti dall'Ente nel solco delle disposizioni in materia nel tempo vigenti, sono assegnati equivalenti stalli in termini di categoria merceologica e di quadratura, al termine del procedimento indicato ai successivi commi.

2. Il procedimento di cui al presente articolo è curato da apposita commissione nominata dal responsabile dell'Ufficio competente in materia di commercio, la quale dell'operato redige specifico processo verbale da allegarsi al provvedimento finale di cui al successivo comma 5.
3. Ai fini dell'individuazione dei posteggi da assegnare ai concessionari di cui al comma 1 è convocata apposita seduta pubblica durante la quale la scelta è effettuata dai diretti interessati tra gli stalli disponibili e compatibili con le concessioni in possesso; in caso di assenza di uno o più concessionari la scelta nel nuovo stallo da assegnare è effettuata d'Ufficio.
4. L'ordine per l'effettuazione della scelta del posteggio ai sensi dei precedenti commi 1 e 3 è determinato da un'estrazione numerica effettuata in presenza dai diretti interessati nel corso della seduta pubblica; a tal fine sono riposte all'interno di un'urna delle schede numerate che vengono progressivamente estratte in via del tutto casuale dai concessionari; è ammessa la partecipazione all'estrazione e alla successiva scelta del posteggio per delega o procura da parte del concessionario.
5. Al termine del procedimento di scelta dei nuovi stalli il Responsabile competente in materia di commercio approva con specifico provvedimento le nuove assegnazioni dei posteggi ai concessionari per semplice traslazione dei precedenti titoli vigenti; al provvedimento è allegato il verbale redatto dalla Commissione ai sensi del precedente comma 2.

Articolo 5

Accesso all'area mercatale e orari di vendita

1. L'accesso all'area mercatale da parte degli operatori economici in possesso dei previsti titoli è ammesso a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita.
2. L'attività di vendita nel mercato settimanale si svolge nella fascia oraria dalle ore 8 alle 14.00; nei mesi estivi l'orario di vendita può essere anticipato con provvedimento del Sindaco/della Sindaca alle ore 7.30; l'area mercatale è aperta al pubblico soltanto durante l'attività di vendita.
3. Gli orari di vendita possono subire limitazioni con provvedimento del Sindaco/della Sindaca nei casi previsti dall'articolo 54, comma 6, del decreto legislativo n.267/2000.
4. Agli operatori che si presentino privi del previsto dispositivo fiscale (registratore di cassa) è inibito l'accesso all'area mercatale.

Articolo 6

Presa di possesso e utilizzo dei posteggi

1. Il titolare della concessione è tenuto a prendere pieno possesso del posteggio almeno 15 minuti prima dell'orario previsto per l'avvio dell'attività di vendita e per l'apertura al pubblico del mercato, pena la decadenza dal diritto.
2. Il pieno possesso del posteggio si realizza con il posizionamento dell'attrezzatura, dei veicoli e delle merci deputati alla vendita; l'eventuale tendone a copertura del banco vendita deve essere situato ad una altezza minima dal suolo di 2,00 metri misurati nella parte più bassa.
3. Le assegnazioni giornaliere relative ai posteggi in concessione non occupati ai sensi del precedente comma 1, ai posteggi liberi e agli ulteriori posteggi non ancora assegnati in concessione sono effettuate ai sensi del successivo articolo 7 e devono comunque definirsi entro l'apertura al pubblico del mercato ad opera degli addetti del Comando della Polizia locale; fatti salvi i casi in cui le operazioni di spunta si protraggano per cause non imputabili agli operatori coinvolti oltre l'orario di apertura al pubblico, decorso il predetto termine è inibito l'accesso all'area mercatale a qualsiasi operatore.

Articolo 7

Assegnazione temporanea dei posteggi liberi o disponibili: attività di spunta

1. La spunta è l'operazione attraverso la quale, prima dell'apertura al pubblico, anche a seguito della verifica delle presenze e delle assenze dei soggetti titolari della concessione di posteggio, si procede, per la specifica giornata, all'assegnazione agli operatori economici (spuntisti) individuati ai sensi dei successivi commi:
 - a) dei posteggi liberi, ovvero di quei posteggi previsti all'interno dell'area mercatale riservati alle produzioni regionali di artigianato tipico e tradizionale o dell'agro-alimentare, o ai venditori di prodotti che per loro natura abbiano carattere stagionale; il 30% dei posteggi liberi deve essere assegnato agli imprenditori agricoli, se presenti;
 - b) dei posteggi non ancora assegnati all'interno del mercato a seguito di bando;
 - c) dei posteggi resisi temporaneamente disponibili per assenza del titolare della relativa concessione ai sensi del precedente articolo 6, comma 1;
 - d) dei posteggi resisi disponibili per revoca, rinuncia o decadenza della relativa concessione, nelle more della riassegnazione dei medesimi in base alle disposizioni di legge in materia vigenti.
2. I posteggi liberi di cui al precedente comma 1, lettera a), in caso di numero insufficiente rispetto alla domanda del giorno, sono assegnati in loco dalla Polizia locale tramite sorteggio, nel rispetto della percentuale del 30% da riservare agli imprenditori agricoli, se presenti; nel caso residuino posteggi liberi, i medesimi possono essere assegnati ai sensi del successivo comma 3.
3. I posteggi di cui al precedente comma 1, lettere b), c) e d) sono assegnati nel rispetto delle categorie merceologiche individuate all'interno dell'area mercatale, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche che, in qualità di spuntisti, abbiano inoltrato formale istanza al Comune e risultino utilmente collocati nella relativa graduatoria approvata ai sensi del successivo articolo 8.
4. Ai fini dell'assegnazione provvisoria, l'operatore spuntista è tenuto a presentarsi nell'area mercatale prima dell'apertura al pubblico del mercato munito del relativo titolo abilitativo; le assegnazioni sono gestite dal personale del Comando della Polizia locale tenuto conto di quanto previsto nel presente articolo.
5. Gli operatori spuntisti possono accedere all'area di mercato solo dopo la conclusione dell'attività di spunta e prendere possesso del posteggio assegnato prima dell'apertura al pubblico del mercato.
6. L'operatore già titolare di un posteggio all'interno del mercato può partecipare alla spunta subordinatamente alla preventiva sistemazione degli altri spuntisti; in caso di più titolari di posteggio interessati alla spunta e di insufficienza del numero degli stalli, la priorità è accordata tenuto conto dell'ordine di posizionamento della graduatoria utilizzata per l'assegnazione originaria.

Articolo 8

Criteri e graduatorie per le assegnazioni temporanee dei posteggi disponibili

1. Ai fini della definizione dell'ordine di assegnazione giornaliera dei posteggi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere da b) a d), l'Ufficio competente in materia di Commercio provvede annualmente, entro il mese di febbraio, ad approvare apposite graduatorie, suddivise per settore merceologico (alimentare e non alimentare) costituite dagli operatori che abbiano inoltrato specifica istanza; a tal fine, il medesimo Ufficio, pubblica apposito avviso pubblico sul sito web e nell'Albo pretorio istituzionale, per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi, attraverso il quale gli interessati sono resi edotti dell'opportunità di presentare istanza per l'inserimento nella medesima graduatoria; il predetto avviso pubblico deve rappresentare almeno:
 - a) identificazione del mercato e dei posteggi a cui si riferisce l'avviso;
 - b) modalità e termine ultimo per la presentazione dell'istanza;
 - c) requisiti di partecipazione e cause di esclusione;
 - d) criteri per la definizione della graduatoria;
 - e) termini e modalità di esperimento di eventuali contestazioni e/o ricorsi.
2. Il posizionamento degli operatori all'interno delle graduatorie di cui al precedente comma 1 è determinato avuto riguardo, nell'ordine, ai seguenti criteri di priorità:
 - a) soggetto che vanti il più alto numero di presenze nel mercato a cui si riferisce il posteggio oggetto di concessione, tenuto conto anche delle precedenti collocazioni dello stesso, nei 24 mesi antecedenti la pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1. ;
 - b) soggetto in possesso da più tempo del titolo autorizzatorio abilitante all'esercizio presso il mercato per la categoria per la quale si concorre.
3. Le graduatorie redatte ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 rimangono in vigore sino all'approvazione delle successive.
4. Gli operatori che abbiano presentato formale istanza al di fuori del termine previsto per l'inserimento nella graduatoria di cui ai precedenti commi, nelle more dell'indizione dell'avviso pubblico successivo, sono collocati con specifico provvedimento in coda alla stessa, in ordine di presentazione della relativa istanza.
5. L'operatore già titolare di un posteggio all'interno del mercato può partecipare alla spunta subordinatamente alla preventiva sistemazione degli altri spuntisti; in caso di più titolari di posteggio interessati alla spunta e di insufficienza del numero degli stalli, la priorità è accordata tenuto conto dell'ordine di posizionamento della graduatoria utilizzata per l'assegnazione originaria.
6. In sede di prima applicazione le graduatorie di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono approvate entro il mese di dicembre 2024 con termine di presentazione delle istanze ridotto a 10 giorni per consentire il regolare avvio del mercato nella sua nuova collocazione; nell'ipotesi in cui il procedimento per la definizione delle graduatorie non dovesse definirsi per tempo, ai fini dell'individuazione degli spuntisti giornalmente assegnatari dei posteggi si farà ricorso ad estrazione in loco.

Articolo 9

Canone unico per l'occupazione di suolo pubblico

1. La concessione di qualsiasi posteggio in Piazzale campioni d'Italia è soggetta al pagamento del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate ai sensi dell'articolo 1, commi dal 837 al 845, della Legge n.160/2019.
2. Sono fatti salvi ulteriori costi non specificatamente ricompresi nel canone, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi per l'eventuale utilizzo di utenze idriche ed elettriche ai sensi del successivo articolo 10, da rifondere all'Amministrazione tenuto conto dei parametri e delle tariffe all'uopo previsti.
3. Ai titolari delle concessioni e agli assegnatari giornalieri (spuntisti) che siano inadempienti nei confronti del pagamento del canone rispetto alle modalità e termini previsti dalle disposizioni regolamentari dell'Ente in materia è inibito ad opera degli addetti della Polizia locale l'utilizzo del posteggio e l'accesso all'area mercatale in qualità di operatori, fino alla regolarizzazione della morosità; a tal scopo il competente Ufficio in materia di riscossione del canone informa preventivamente e periodicamente il Comando della Polizia locale sullo stato dei pagamenti e su eventuali morosità.
4. Per i titolari di concessione del posteggio le mancate presenze determinate dal mancato pagamento del canone ai sensi del precedente comma 3 sono equiparate a tutti gli effetti ad assenza non giustificata rilevante ai fini dell'eventuale decadenza della concessione in base alle disposizioni di legge in materia vigenti.

Articolo 10

Servizi a supporto del mercato

1. Possono essere messi a disposizione, di tutti o di alcuni posteggi, il servizio della fornitura di energia elettrica e l'allaccio alla rete idrica secondo le modalità e con riparto delle relative spese da determinarsi ad opera di specifico disciplinare da parte della Giunta comunale.

Articolo 11

Disposizioni igienico-sanitarie e ambientali

1. Per esercitare l'attività relativa al commercio sulle aree pubbliche l'utilizzatore del posteggio deve osservare i requisiti igienico-sanitari disciplinati dalle vigenti ordinanze del Ministero della Salute applicabili, le quali si intendono integralmente richiamate, e dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.
2. Gli assegnatari di qualsiasi tipologia di posteggio devono rispettare le disposizioni contenute nel Regolamento comunale di igiene urbana ambientale avendo cura di effettuare una corretta raccolta differenziata e di conferire le risultanze della stessa negli appositi contenitori collocati nelle isole ecologiche presenti all'interno dell'area mercatale.

Articolo 12

Disposizioni in materia sicurezza

1. Tutte le attività di commercio su area pubblica, regolate dal presente Regolamento, devono svolgersi nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza, anche con specifico riferimento alle norme in materia di prevenzione incendi.

2. L'utilizzo dei generatori di corrente o dei gruppi elettrogeni è soggetto alle certificazioni di sicurezza necessarie; l'impiego dei predetti è immediatamente sospeso qualora la Polizia locale ravvisi disturbo, intralcio o pericolo per la sicurezza e/o la salute pubblica.
3. L'utilizzo di dispositivi a GPL è soggetto alle certificazioni e alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza nonché al Piano operativo approvato dal Comune.
4. La Polizia locale vigila sul rispetto delle norme di sicurezza.

Articolo 13

Pubblicità dei prezzi delle merci in vendita

1. Ai sensi dell'articolo 6 della Legge regionale 5/2006 i prodotti esposti per la vendita devono indicare, in modo chiaro e leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, per pezzo e per unità di misura, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
2. Al fine di migliorare l'informazione del consumatore e per agevolare il raffronto dei prezzi, i prodotti esposti per la vendita devono recare anche l'indicazione del prezzo per unità di misura; quest'ultimo non deve essere indicato quando è identico al prezzo di vendita.
3. Per i prodotti commercializzati sfusi è indicato soltanto il prezzo per unità di misura.
4. Sono esenti dall'obbligo dell'indicazione del prezzo i prodotti per i quali sussista specifica deroga di legge in tal senso.

Articolo 14

Norme comportamentali

1. Gli operatori fruitori dei posteggi all'interno del mercato, di qualsiasi tipologia, sono tenuti al rispetto delle seguenti norme comportamentali:
 - a) il posteggio deve sempre essere ripulito durante lo svolgimento dell'attività di esposizione e vendita e al termine della giornata lavorativa; in nessun caso devono essere lasciati residui di lavorazioni, scarti e rifiuti di qualsiasi genere al di fuori degli appositi contenitori presenti nelle previste isole ecologiche ;
 - b) tutte le attrezzature collocate dagli operatori durante lo svolgimento del mercato devono essere rimosse al termine dell'orario previsto;
 - c) il banco di vendita e di esposizione non deve sporgere oltre lo spazio assegnato in concessione e non deve sconfinare in quello degli altri operatori;
 - d) è consentito l'utilizzo di apparecchi per la diffusione di musica nel caso in cui il volume sia minimo e non causi disturbo agli altri operatori, ai clienti e ai residenti;
 - e) il banco vendita deve essere sempre pulito e con un'esposizione ordinata, in modo da assicurare alla propria attività e al mercato un'immagine di decoro;
 - f) deve essere tenuto un comportamento cortese, civile e rispettoso nei confronti degli altri operatori, dei potenziali acquirenti, dei residenti, degli agenti della Polizia locale e degli addetti alla riscossione delle imposte;

- g) devono essere osservate tutte le prescrizioni impartite dagli agenti della Polizia Locale inerenti l'esercizio dell'attività di vendita nel rispetto del presente regolamento, delle leggi nazionali e regionali di settore.

Articolo 15

Posteggi contigui e scambi tra gli operatori

1. Laddove un operatore abbia in disponibilità due posteggi adiacenti ricadenti nella stessa tipologia merceologica sono consentite esposizione e vendita anche nell'area ricompresa tra i due posteggi, con conseguente aggiornamento in aumento del canone unico dovuto.
2. È consentito lo scambio di posteggi in modo consensuale tra concessionari nell'ambito della medesima area merceologica; lo scambio è soggetto ad autorizzazione preventiva da parte del Responsabile del Servizio competente in materia di commercio, con conseguente aggiornamento dei relativi titoli.
3. L'operatore può richiedere il cambio del posteggio assegnato nelle ipotesi in cui all'interno dell'area mercatale si renda disponibile uno stallo a seguito del venir meno della relativa concessione in capo al titolare originario.

Articolo 16

Presenze nei posteggi

1. La rilevazione e la registrazione delle presenze ed assenze nel mercato rispetto all'occupazione dei posteggi, anche da parte degli spuntisti, sono effettuate dalla Polizia locale mediante annotazione in apposito registro elettronico.
2. L'operatore è considerato presente laddove abbia preso possesso del posteggio nei termini previsti dal presente Regolamento attraverso il relativo titolare dell'impresa o, qualora si tratti di società, attraverso il legale rappresentante o i singoli soci, ovvero per il tramite di personale dipendente regolarmente assunto o dei familiari del titolare in caso di impresa a conduzione familiare; il possesso del posteggio deve essere mantenuto mediante l'esercizio della relativa attività sino al termine dell'orario di apertura al pubblico del mercato; in caso contrario l'operatore è considerato assente, fatto salvo quanto previsto nel successivo articolo 17 in materia di assenze giustificate.

Articolo 17

Assenze, giustificazioni e revoca della concessione

1. È consentito effettuare nel corso dell'anno solare un numero di assenze per periodi di tempo complessivamente non superiori a tre mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza, puerperio.
2. Al ricorrere delle casistiche di cui al precedente comma 1, l'assenza deve ritenersi giustificata attraverso la produzione di idonea documentazione da trasmettersi per raccomandata A/R, PEC o a mano presso l'Ufficio Protocollo, improrogabilmente entro 10 (dieci) giorni dal verificarsi del primo giorno di assenza; in caso di trasmissione con raccomandata fa fede il timbro postale di spedizione.

3. Quando in occasione di condizioni meteorologiche avverse preannunciate da specifiche allerte meteo diramate dalla Protezione Civile, ovvero in caso di eventi gravi ed eccezionali, si determini la mancata occupazione di almeno il 50% dei posteggi dell'area mercatale, l'assenza è da considerarsi giustificata e non verrà computata nell'apposito registro.
4. Fatti salvi i casi di assenza giustificata ai sensi dei precedenti commi 1 e 3, la concessione del posteggio è revocata per mancato utilizzo dello stesso per periodi complessivamente superiori a tre mesi in ciascun anno solare.

Articolo 18

Stallo dedicato alla somministrazione di alimenti e bevande – street food

1. All'interno dell'area mercatale è previsto uno stallo di 60 Mq delle dimensioni di 12x5m destinato alla somministrazione di alimenti e bevande – street food da effettuarsi esclusivamente attraverso appositi veicoli attrezzati; nella stessa area, laddove dovesse residuare area disponibile, è consentito il collocamento gazebo mobili, tavolini e sedie per gli avventori.
2. Fatto salvo quanto specificatamente previsto nel presente articolo in relazione alle modalità di assegnazione, lo stallo di cui al comma 1 soggiace alle medesime disposizioni previste dal presente Regolamento per i posteggi del mercato.
3. Gli esercenti che intendano concorrere per l'assegnazione dello stallo relativo alla somministrazione di alimenti e bevande – street food devono garantire un'ampia offerta di prodotti, di diverse tipologie, che ricomprenda anche un servizio di caffetteria per la somministrazione delle prime colazioni (dolce e salato).
4. Nelle more della definizione a livello nazionale e regionale dei criteri generali per il rilascio delle concessioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a norma dell'articolo 11, della legge 30 dicembre 2023, n.214, lo stallo di cui al comma 1 è assegnato dall'avvio del mercato nella sua collocazione presso piazzale Campioni d'Italia e sino al 31/12/2025 al fine di uniformare le scadenze delle varie concessioni in vigore, sulla base dei criteri di cui al comma successivo, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità.
5. Le procedure per l'assegnazione dello stallo riservato alla somministrazione di alimenti e bevande – street food, da espletarsi ad opera dell'Ufficio competente in materia di Commercio, devono prevedere:
 - a) la pubblicazione di specifico avviso nell'albo pretorio comunale e sul sito web istituzionale per un periodo non inferiore a 10 giorni con termine di presentazione delle relative istanze non inferiore al predetto periodo di pubblicazione;
 - b) la nomina ad opera del Responsabile dell'Ufficio competente in materia di commercio di apposita commissione composta da tre dipendenti dell'Ente per l'espletamento delle procedure di assegnazione ed in particolare per la formazione della graduatoria di cui alla successiva lettera c);
 - c) la formulazione di una graduatoria dei soggetti in possesso dei previsti requisiti che abbiano inoltrato nei termini previsti apposita istanza, all'interno della quale il posizionamento degli operatori è determinato dal punteggio conseguito in relazione ai seguenti criteri/fattori:

1. sono assegnabili sino ad un massimo di 30 punti complessivi ad operatore;
 2. dei trenta punti complessivi, sulla base di quanto da declinarsi specificatamente ad opera del competente Ufficio nel relativo avviso pubblico:
 - sino a 12 punti sono assegnati con riferimento alla varietà dell'offerta;
 - sino a 7 punti sono assegnati con riferimento alle caratteristiche del veicolo attrezzato;
 - sino a 7 punti sono assegnati con riferimento ai servizi aggiuntivi offerti;
 - sino a 4 punti sono assegnati con riferimento all'anzianità del titolo abilitativo posseduto per l'esercizio dell'attività nello stallo oggetto di concessione;
 3. in caso di parità di punteggio nella graduatoria è accordata priorità all'esercente più giovane.
6. Nel caso in cui lo stallo di cui al presente articolo non venga assegnato per carenza di un numero adeguato e valido di istanze, ovvero nel caso in cui il medesimo stallo non venga occupato per assenza del titolare, lo stesso è soggetto ad assegnazione giornaliera in loco tramite spunta; nel caso in cui il numero di operatori interessati, in possesso dei previsti requisiti sia superiore a uno l'assegnazione è effettuata dalla Polizia locale tramite estrazione.
7. Nel caso in cui lo stallo di cui al presente articolo non venga occupato anche ai sensi del precedente comma 6, è fatta salva la possibilità di assegnare stesso giornalmente nell'ambito alimentare secondo le modalità e ai soggetti presenti nelle graduatorie di cui all'articolo 8.

Articolo 19

Sorveglianza

1. Alla Polizia locale è attribuito il compito di sorvegliare sul corretto funzionamento di tutte le attività di vendita svolte su aree pubbliche anche in forma itinerante alle quali sono applicabili le disposizioni e le sanzioni previste dal presente Regolamento e dalle norme vigenti in materia.

Articolo 20

Sanzioni in caso di violazione delle disposizioni

1. La violazione delle norme sull'esercizio del commercio su area pubblica comporta l'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli 17 e 18 della legge Regionale n.5/2006, dall'articolo 29 del decreto legislativo n.114/1998 e dagli articoli 12 e 17 del decreto legislativo n.206/2005, nonché ogni altra conseguenza di legge.
2. Salvo che il fatto non sia già previsto e punito da una disposizione nazionale o regionale, la violazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento è soggetto, ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legislativo n.267/2000, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro; ai sensi dell'articolo 16, comma 2 della legge n.689/1981, la Giunta comunale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma del medesimo articolo.

Articolo 21

Clausola di rinvio ed entrata in vigore

1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento entrano in vigore il giorno di acquisita esecutività del relativo provvedimento di approvazione.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni in materia vigenti.